

Micronido

“Il Paese dei Balocchi”

Cappella di Scorzè – Provincia di Venezia

*È nella scuola che si gettano le basi per costruire l'uomo di domani, consapevole e responsabile,
è offrendo al bambino luoghi, situazioni educative, stimoli culturali,
opportunità ludiche che riusciremo a migliorare la nostra società e la qualità della vita.*

REGOLAMENTO SERVIZIO

INFORMAZIONI E NORME PER LA FREQUENZA

Anno educativo 2024-2025

*Il presente Regolamento è stato elaborato nel rispetto di
quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2022 e della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20/06/2022.*

Valido dal 1 settembre 2024 fino al 31 luglio 2025

FINALITA'

LA SCUOLA È UNA COMUNITA' FREQUENTATA DA ADULTI E BAMBINI, CHE E' REGOLATA DA ALCUNE NORME FONDAMENTALI PER GARANTIRE UN'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE AL BENESSERE E ALLA TRANQUILLITA' DI CHI CI VIVE.

CHIEDIAMO AI GENITORI DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE DI SEGUITO ESPOSTE, DAL MOMENTO CHE LA FREQUENZA NE IMPLICA L'ACCETTAZIONE ED IL RISPETTO.

I servizi per l'infanzia hanno obiettivi educativi e sociali, assicurano condizioni ottimali per lo sviluppo psico-educativo emozionale dei bambini, in collaborazione ed in integrazione con l'educazione familiare, sociale e sanitaria. La scuola deve essere un luogo dove si coltivano i saperi, si armonizzano le complessità, e si evidenzia l'essenza di ogni cosa e persona, il servizio è luogo di informazione e formazione permanente per gli operatori interni, per le famiglie, anche non utenti, per le professionalità attinenti al settore. L'apprendimento non è il risultato di una pressione competitiva ma lo sviluppo di curiosità, entusiasmo della scoperta, dove la ricerca e il riconoscimento degli stimoli culturali trovano un'atmosfera serena, senza ansie.

Il progetto educativo della Divisione Educazione e Famiglia della cooperativa sociale Castel Monte è basato sull'organizzazione laboratoriale, rivolto a sviluppare l'autonomia attraverso l'esperienza diretta. Dobbiamo saper sviluppare tutte le intelligenze del bambino, quella delle mani e quella del cuore, quella della mente e quella dello spirito, dobbiamo offrire la capacità di superare le paure per poter affrontare anche le piccole avversità e le separazioni.

I servizi dell'infanzia rientrano nei programmi di diritto allo studio in quanto strutture educative tese a recuperare condizionamenti, deprivazioni e ad offrire opportunità e personalizzazione della potenziale evoluzione dello sviluppo dei bambini e delle bambine.

I servizi devono quindi diventare modelli di sviluppo della socialità, della partecipazione, della sperimentazione, della relazione con tutte le agenzie educative esterne. Il coinvolgimento e la partecipazione tra il Nido e le famiglie garantisce un servizio, che è caratterizzato da un sistema di ascolto diretto.

Infatti, le proposte prevedono anche momenti di aggregazione, attraverso laboratori ludici e creativi condivisi tra mamma, papà e bambini, momenti di condivisione che rafforzano il legame tra genitori e figli, dando opportunità di aggregazione e socialità tra le famiglie.

ART. 1 - I BAMBINI E LE BAMBINE: SOGGETTI PORTATORI DI DIRITTI

Come definito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana, dalla Convenzione di New York del 1989, recepita dal Parlamento Italiano con legge n. 176 del 27.05.1991, l'Amministrazione Comunale assume come proprie le seguenti indicazioni, ed in particolare:

- individua il bambino come soggetto portatore di diritti;
- realizza le proprie attività tenendo conto delle sue caratteristiche, attuando forme di garanzia e di tutela adeguate;
- attua le condizioni necessarie per avviare i processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità di ciascun bambino e bambina, favorendone la capacità di esprimerle e sostenendone la formazione di un'identità propria.

Richiamata la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all'art. 16- Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari- commi 1 e 2, stabilisce che: "il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana",... "...valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi,..." mentre al comma 3, riporta che : "nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

- a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
- b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie.

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITÀ EDUCATIVE

Il presente Regolamento disciplina il servizio del Micronido Comunale “Il Paese dei Balocchi” sito a Cappella di Scorzè in Via Moglianese Cappella n.33/A. Ai sensi della DGR Veneto n. 84 del 16/01/2007 allegato A, il servizio di Micronido viene definito quale “servizio educativo per l’infanzia d’interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d’età. L’organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. Purché siano strutturati spazi, distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti, è possibile che il servizio accolga i bambini dai 3 mesi d’età”.

La capacità ricettiva è indicata tra un minimo di 12 ed un massimo di 34 bambini. Il Micronido Comunale è stato autorizzato ed accreditato con provvedimento del 22/03/2022 per numero 29 posti. Come previsto all’art. 8 della Legge Regionale n. 32/1990, “al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il Regolamento del servizio (adottato dall’Ente titolare) può essere previsto anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiori ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.”.

Il Micronido comunale si configura quindi come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 36 mesi d’età e che concorre, con le famiglie, alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni persona all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. Il Micronido si pone obiettivi educativi e sociali e mira ad assicurare condizioni ottimali per lo sviluppo psico-motorio, educativo ed emozionale dei bambini, in collaborazione ed integrazione con il sistema educativo familiare, sociale e sanitario.

Il servizio rientra quindi nel programma di diritto allo studio e all’inclusione in quanto struttura socio-educativa finalizzata al recupero di deprivazioni e all’offerta di opportunità personalizzate in riferimento alla potenziale evoluzione dello sviluppo psico-fisico dei bambini e delle bambine in sinergia con l’ambiente familiare di riferimento e con le agenzie educative territoriali. Si definisce quindi quale luogo di relazioni finalizzato a sostenere i processi conoscitivi, affettivi, di scoperta e di sperimentazione di ogni singolo bambino e concorre a dare risposta ai suoi bisogni con riferimento all’età, al livello di sviluppo psico-fisico e alle sue caratteristiche.

Il Micronido deve quindi:

- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell’autonomia, dello sviluppo delle loro

- potenzialità cognitive, affettive e sociali, ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all'esplorazione, alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
 - sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, integrandone le funzioni educative, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale, anche diversificando le tipologie di intervento ludico/educative e gli orari di frequenza, e fornendo un qualificato sostegno sociale ed educativo alle famiglie, il più possibile compatibile con i tempi lavoro di quest'ultime o di supporto al loro tempo libero;
 - tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine con disabilità o in situazioni di disagio relazionale e socioculturale in coerenza con i principi sanciti dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale riconosce che "salute e funzionamento sono la risultante di una interconnessione complessa, globale e multidimensionale tra condizioni di salute (componenti biologiche), fattori ambientali (componenti sociali) e fattori personali (componenti psichiche).

ART.3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Micronido comunale accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi di età, con la priorità per i residenti, a seconda della posizione in graduatoria. Il Micronido comunale ha ottenuto l'accreditamento istituzionale per 29 bambini di cui n. 6 per la fascia lattanti. Come già riportato all'art. 2 del presente Regolamento, al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, è riconosciuta la facoltà della Cooperativa Castel Monte di prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%, sempre rispettando il rapporto educativo previsto dalla normativa nazionale e regionale di 1:6 per la fascia lattanti e 1:8 per i bambini di età superiore ai 12 mesi. Come previsto dalla L.R. 32/1990 è inoltre previsto che "in caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna".

ART. 4 - PERSONALE

Il personale specializzato è in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa per l'accesso alla qualifica di educatore. Gli educatori, in collaborazione con il coordinatore interno e la Direzione, stilano il piano di lavoro annuale; inoltre preparano i profili dei bambini e la modulistica prevista su schede apposite.

Il coordinatore interno della struttura, in collaborazione con la Direzione, ha la responsabilità diretta sul buon funzionamento del servizio, sia nei rapporti con l'utenza che nell'organizzazione generale e del lavoro degli addetti.

Il personale educativo presenterà il progetto educativo alle famiglie, entro la fine del mese di ottobre, conclusi gli inserimenti dei bambini. A gennaio e a maggio si effettueranno le verifiche quadrimestrali e successivamente i colloqui individuali.

Nello specifico:

- Personale con funzioni educative:

- 1 unità ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi;
- 1 unità ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi.

- Personale con funzioni non educative:

- almeno 1 ausiliario fino a n. 16 bambini;
- da 1 a 2 ausiliari da 17 a 32 bambini iscritti.

Nel Micronido comunale opera personale adeguatamente formato per l'attività psicopedagogica, educativa e di assistenza.

a) Il coordinatore pedagogico:

- ha la responsabilità della supervisione del lavoro degli educatori indirizzando e sostenendo gli interventi degli stessi e programmando la loro formazione;
- esercita funzioni di raccordo tra i servizi educativi, socio sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia;

- è figura di garanzia di specifici interventi per l'integrazione delle diversità e nell'ambito delle problematiche inerenti la disabilità, per le quali si effettua un lavoro di supporto alle educatrici nel raccordo con i competenti servizi dell'Azienda Ulss;
- il Coordinatore deve garantire un'esperienza almeno biennale in servizi di Asilo Nido, Micronido intendendosi due anni educativi conclusi;
- il nominativo del Coordinatore deve essere comunicato al Comune e al Presidente del Comitato di gestione del Micronido.

b) Il personale con funzioni educative:

- ha la responsabilità educativa dei bambini, accompagnandoli nella crescita armonica secondo gli obiettivi e le finalità enunciate agli art. 1 e 2 del presente regolamento;
- è responsabile dell'alimentazione, dell'osservanza della dieta, dell'igiene personale e della vigilanza dei bambini, nonché delle attività didattiche programmate all'interno del servizio;
- progetta dal punto di vista educativo l'ambiente del nido e nella cura;
- accogliere i genitori e dialogare con loro, collaborando nel compito educativo, secondo il progetto educativo didattico definito assieme al Coordinatore.

c) Personale preposto ai servizi di pulizia e di cucina:

- ha il compito di pulizia e d'igiene degli ambienti, degli arredi dei materiali, confeziona e/o aiuta nella distribuisce i pasti ai bambini, collabora con il personale educatore per il migliore svolgimento del servizio.

ART. 5 CALENDARIO DI APERTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Inizio anno educativo: primo giorno feriale di settembre 2024
- Fine anno educativo: ultimo giorno feriale di luglio 2025
- Servizio estivo nido: esclusivamente nel mese di agosto per i bambini iscritti al nido.

CHIUSURA DEL CENTRO NIDO PER FESTIVITA'

- Lunedì 2 settembre 2024 (mezza giornata)
- Giovedì 31 ottobre 2024 (mezza giornata)
- Venerdì 1 novembre 2024: Festività tutti i santi
- Giovedì 21 novembre 2024 e Venerdì 22 novembre 2024: ponte patrono
- Martedì 24 dicembre 2024: mezza giornata
- Mercoledì 25 dicembre 2024 e giovedì 26 dicembre 2024: Santo Natale e santo Stefano
- venerdì 27 dicembre 2024: ponte natalizio
- Martedì 31 dicembre 2024: mezza giornata
- Mercoledì 1 gennaio 2025: chiusura Capodanno
- Lunedì 6 gennaio 2025: chiusura Epifania
- Martedì 4 marzo 2025: Martedì Grasso
- Venerdì' 18 aprile 2025: Mezza Giornata (Venerdì Santo)
- Lunedì 21 Aprile 2025: Lunedì dell'Angelo
- Venerdì 25 Aprile 2025: Festa della Liberazione (Ponte)
- Giovedì 1 Maggio 2025 e Venerdì 2 maggio 2025: ponte Festa dei Lavoratori
- Lunedì 2 giugno 2025: Festa della Repubblica
- Giovedì 31 Luglio 2025: Mezza giornata (Ultimo Giorno)

ORARI DI FUNZIONAMENTO

- Il Micronido funziona dal LUNEDI' al VENERDI':
- entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00
- prima uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00
- seconda uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.30

L'ingresso è consentito al mattino dalle ore 7.30 alle 9.00; dopo tale orario saranno accettati solo coloro che avranno determinato con la direzione preventivi accordi. L'uscita deve effettuarsi entro l'ora concordata: i bambini verranno affidati solo ai genitori, salvo accordi o precedenti comunicazioni date alle educatrici in servizio, attraverso la compilazione e consegna di delega con copia della carta d'identità a favore di altri familiari e non.

Il rispetto degli orari stabiliti e la regolarità della frequenza dei bambini è una premessa necessaria per assicurare loro una significativa esperienza educativa e per un buon funzionamento dell'asilo nido.

Dopo due ritardi rispetto all'orario di ingresso e/o di uscita verrà addebitata una mezz'ora in più sulla retta del mese.

Le assenze dei bambini debbono essere sempre notificate e motivate entro le ore 8.00 del giorno stesso. Va comunicato anche per tempo il giorno di rientro.

Non è consentita la ri-ammissione nella stessa giornata, una volta usciti dal nido per visite mediche o altro.

ART. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione sarà redatta su apposito modello e dovrà essere presentata alla Cooperativa del Micronido.

La domanda dovrà contenere la seguente documentazione se previsto, anche in forma autocertificata entro il 31 gennaio 2025 :

- stato di famiglia;

- ISEE in corso di validità (l'ISEE per l'anno 2025, anche per i bambini già iscritti e frequentanti, andrà presentato entro e non oltre il 22/01/2025, per i genitori che non lo presenteranno la retta verrà calcolata per intero, mentre chi lo presenterà successivamente la retta ridotta verrà applicata a partire dal mese successivo senza possibilità di recuperare gli arretrati);
- questionario per definire lista di graduatoria;
- altra ed eventuale documentazione indicata nella modulistica.

Le domande dei cittadini non residenti nel Comune possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

La domanda di iscrizione e la relativa graduatoria dovranno essere compilate e aggiornate annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le domande di iscrizione per la frequenza dell'anno educativo successivo all'anno in corso, inoltre, possono essere accolte solo dal mese di ottobre.

La Cooperativa è tenuta a presentare all'inizio di ogni anno educativo l'elenco degli iscritti corredato dall'ISEE e dalla retta applicata agli iscritti, applicando i criteri previsti dagli artt. 7 e 10 del presente Regolamento.

ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE

L'ordine di ammissione dei bambini viene stabilito attraverso la formulazione di una graduatoria gestita dalla Cooperativa in base a quanto definito dal presente articolo. Nella formulazione della graduatoria:

- 1) le domande dei residenti nel Comune hanno priorità rispetto a quelle dei non residenti;
- 2) hanno priorità i bambini portatori di handicap certificato dal competente servizio de11'Azienda U.L.S.S.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno considerati i seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
a) bambini la cui famiglia presenti una situazione psico-socio-ambientale fortemente condizionante l'adeguato sviluppo del bambino, documentata dal Servizio Sociale Comunale	Punti 8
b) bambini privi di entrambi i genitori	Punti 10
c) bambini con un genitore solo (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno solo dei genitori o altri casi equiparabili)	Punti 8
d) bambini i cui genitori lavorano entrambi	Punti 6
e) bambini con un genitore che lavora e l'altro disoccupato iscritto al centro per l'impiego con valida Dichiarazione di Immediata Disponibilità	Punti 4
f) presenza di altri figli al di sotto dei 11 anni	- 1 Punto per figlio - 2 Punti se gemello
a) presenza in famiglia di genitori, fratelli, o familiari conviventi portatori di handicap o invalidi almeno al 70%	3 Punti per persona
b) presenza di fratelli frequentanti il medesimo nido e/o nati pre-iscritti nel medesimo nido	1 Punto per fratello

I punteggi attribuiti con i criteri a), b) e c), non sono tra loro cumulabili. A parità di punteggio si procederà all'ammissione al Micronido del bambino seguendo l'ordine di arrivo della domanda di ammissione.

ART. 8 - INSERIMENTI

Gli inserimenti verranno gestiti dalla Cooperativa e concordati con le famiglie. Verranno effettuati principalmente ad inizio di anno scolastico sulla base della graduatoria fino alla copertura dei posti.

Qualora si presentasse la necessità di stilare una lista d'attesa verrà data priorità a:

1. i bambini portatori di disabilità (bambino con la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1990)
2. i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.
3. data di presentazione della domanda di iscrizione
4. età del bambino/a idonea alla frequentazione del nido (almeno 3 mesi di età)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L.104/92, l'accesso ai Servizi 3/36 mesi è garantito prioritariamente alle bambine e ai bambini con difficoltà nello sviluppo neuro-psicomotorio.

ART. 9 - DIMISSIONI

La frequenza al Micronido deve avere carattere di continuità. In caso di ripetuta insolvenza o di morosità nel pagamento delle rette, è facoltà dell'Ente gestore provvedere al recupero delle rette non versate. Qualora si decidesse di ritirare il bambino/a prima della scadenza del contratto (modulo iscrizione) si deve presentare richiesta scritta almeno 30 giorni prima del ritiro, diversamente verrà addebitata la retta per intero.

ART 10 - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SERVIZIO

La retta mensile massima di frequenza del Micronido comunale, è definita annualmente dalla Giunta Comunale.

La retta è composta:

- da una quota fissa mensile di € 262,50 (€250,00 + iva 5%) che si intende dovuta da tutti gli utenti anche part-time, quale importo minimo di contribuzione e deve essere corrisposta indipendentemente dal numero di giorni di effettiva frequenza o apertura del servizio;
- da una quota variabile che verrà calcolata, come da specchietto, in proporzione a seconda della fascia ISEE di appartenenza rispetto alla retta mensile massima definita dalla Giunta Comunale sia per il full che per il part-time.

	DA	A	% Sul costo rispetto alla retta massima
Prima Fascia	€ 0	€ 9.000,00	60%
Seconda Fascia	€ 9.000,01	€ 15.0000,00	75%
Terza Fascia	€ 15.0000,01	€ 20.0000,00	85%
Quarta Fascia	€ 20.0000,01	€ 25.0000,00	90%
Quinta Fascia	€ 25.0000,01		100%

Per valori superiori al limite massimo Isee sarà comunque dovuto l'importo massimo della retta.

Si precisa che la percentuale non coperta dalle rette versate dagli utenti, secondo quanto stabilito dal suddetto specchietto, verrà posto a carico del Bilancio Comunale.

ART. 11 ASSENZE E CALCOLO RETTA

Nel caso di assenze che vanno oltre le due settimane (inclusi i sabati e domenica) consecutive nello stesso mese, verrà applicata una detrazione del 20% sulla quota variabile della retta (vedi art. 10),

LE RETTE (da rivedere con adeguamento ISTAT)

Sono previste rette part-time e full-time comprensive di IVA al 5%:

- Quota iscrizione € 94,50 (quota non rimborsabile anche in caso di ritiro o rinuncia al posto) da pagare all'atto dell'iscrizione (dal 01 gennaio al 28 febbraio di ogni anno)
 - Quota assicurazione € 9,45 (quota non rimborsabile anche in caso di ritiro o rinuncia al posto) da pagare all'atto dell'iscrizione (dal 01 gennaio al 28 febbraio di ogni anno)
 - retta part-time (7.30/13.00) € 391,10
 - retta full-time (7.30/16.30) € 471,30
- il costo di ogni ora in più rispetto al proprio orario di frequenza, se all'interno dell'orario di apertura del nido, è pari ad **€ 7,50**
- **PER LE ISCRIZIONI DELL'ANNO EDUCATIVO SUCCESSIVO, LE ISCRIZIONE E ASSICURAZIONI VANNO PAGATE ENTRO IL 28 FEBBRAIO DELL'ANNO EDUCATIVO PRECEDENTE, QUOTA CHE NON VERRA' RIMBORSATA IN CASO DI RITIRO, ANCHE SE RIFERITA ALL'ANNO EDUCATIVO SUCCESSIVO.**

***Per chi ne fa uso il latte è a carico del genitore (lattanti)**

Riduzioni retta ammesse:

- Riduzione del 50% della quota variabile per il secondo figlio frequentante il servizio, con partecipazione minima mensile pari comunque alla quota fissa di € 262,50 (€250,00 + iva 5%).
- Riduzione del 20% sulla quota variabile per una assenza di n.2 settimane consecutive (compreso sabato e domenica) all'interno dello stesso mese, sia per motivi di malattia che personali.

Qualora il servizio nido debba sospendere il servizio indipendentemente dalla volontà della Cooperativa, la retta verrà pagata ugualmente salvo diverse disposizioni comunicate dalla Cooperativa stessa.

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO

L'importo annuale delle rette verrà suddiviso in rate mensili. Qualora fosse necessario o si volesse ritirare il bambino prima della data riportata nella scheda di iscrizione, bisogna presentare 30 giorni prima una lettera di ritiro dalla frequenza, motivandone la scelta. In caso contrario non sarà possibile sospendere il pagamento della retta.

La rata della retta dovrà essere pagata mensilmente con valuta entro il giorno **7** del mese successivo al mese di frequenza (salvo accordi particolari concordati con la direzione) **mediante bonifico bancario.**

BCC: IT 05 I0839961820000000075282

La causale dovrà specificare:

- **il mese di riferimento al quale si riferisce il versamento;**
- **il nome e cognome del bambino**
- **nome della struttura che frequenta.**

Entro il giorno **8** di ogni mese, si prega di consegnare alle educatrici **copia dell'avvenuto pagamento** e di inviarlo per mail alla sede amministrativa (m.gambasin@castelmonteonlus.it).

Qualora il pagamento non dovesse pervenire entro i termini previsti, cioè entro il giorno **7** di ogni mese, l'amministrazione sarà autorizzata a informare la Responsabile Gestionale della Cooperativa, signora Caterina Bustaffa, che provvederà di conseguenza all'interruzione del servizio dedicato all'utente. La fattura elettronica della retta verrà emessa alla fine di ogni mese e verrà inviata la copia di cortesia tramite mail.

INSOLVENZE E MOROSITA' NEI PAGAMENTI

In caso di ripetuta insolvenza o di morosità nel pagamento delle rette, la Cooperativa provvederà di conseguenza, procedendo anche al recupero coattivo delle rette non pagate, nei casi più gravi. Se la famiglia è in ritardo con i pagamenti della retta, oltre il secondo sollecito di pagamento, si interrompe il rapporto contrattuale, salvo accordi particolari. Per ogni giorno di ritardato pagamento verrà applicato un interesse moratorio giornaliero di 0,20 €.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il Micronido persegue i suoi fini istituzionali anche di trasparenza ed imparzialità, avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio.

Gli strumenti di partecipazione sono:

- a. il Comitato di Gestione;
- b. l'Assemblea dei Genitori;
- c. il Collettivo del personale educativo.

ART. 13 - IL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è così composto:

- a) nr. 3 membri, di cui 1 designato dalla minoranza, indicati dal Consiglio Comunale;
- b) nr. 3 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati da l'Assemblea dei genitori (di cui 1 indicato dai genitori dei bambini in lista d'attesa, qualora esista);
- c) il Coordinatore del nido;
- d) un Referente educativo;
- e) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.

ART. 14- FUNZIONI E COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Spettano al Comitato di Gestione ed ai suoi membri le funzioni di:

- a. verificare l'adeguatezza e la funzionalità della struttura, segnalando eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni;
- b. visitare l'Asilo Nido durante l'orario di servizio, dopo aver preso contatti con il Coordinatore Responsabile, al fine di verificare il funzionamento dello stesso;

- c. formulare proposte circa il calendario scolastico e l'orario di funzionamento del Servizio;
- d. curare i rapporti con i genitori assumendo eventuali iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami, da parte dei genitori stessi;
- e. promuovere iniziative ad indirizzo culturale e pedagogico sui temi della prima infanzia.

ART. 15- FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Le funzioni di membro del Comitato di Gestione sono gratuite.

Il Comitato al proprio interno elegge il Presidente tra i rappresentanti dei genitori, a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta. I tre rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori dei bambini frequentanti il Micronido e la loro nomina ha durata annuale, ma possono essere rieletti, salvo un genitore che non abbia il figlio frequentante l'Asilo Nido. Alla votazione per la formazione della graduatoria possono partecipare entrambi i genitori dei bambini ed hanno la possibilità di esprimere un voto ciascuno.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, non meno di due volte all'anno oppure ogni volta che tre dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente; in tal caso la riunione deve essere convocata entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Presidente del Comitato di Gestione convoca e presiede l'Assemblea dei Genitori. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione a titolo consultivo e senza diritto di voto, un referente del Settore Politiche Sociali o altri soggetti ritenuti significativi in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono attribuite ad un componente del Comitato scelto nella prima riunione ed il verbale della seduta sottoscritto dai componenti dovrà essere depositato agli atti presso il Micronido.

ART. 16 -COMITATO DI GESTIONE: DECADENZA, SOSTITUZIONI E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

I componenti del Comitato di Gestione, che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente che attiva le procedure per la loro surroga.

In caso di decadenza, rinuncia o cessazione dei requisiti necessari per essere membro del Comitato, subentra il primo dei non eletti o, se necessario, sono indette elezioni suppletive.

Nel caso in cui il Presidente sia dimissionario o decaduto, la carica stessa viene provvisoriamente assunta dal Coordinatore Responsabile dell'Asilo Nido, il quale attiva tutte le procedure per l'elezione del nuovo Presidente. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

ART. 17 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

E' strumento di partecipazione l'Assemblea dei genitori costituita dai genitori, o da chi ne fa legalmente le veci, dei bambini ammessi alla frequenza del Micronido.

E' convocata dal Presidente del Comitato di Gestione, al fine di:

- a. presentare e esaminare la programmazione educativa;
- b. discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c. proporre attività specifiche e sperimentali nonché iniziative atte a migliorare l'organizzazione e le modalità di relazione coi genitori.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario del Comitato di Gestione, sottoscritto dal Presidente ed affisso in bacheca. L'Assemblea dei genitori si riunisce di norma nei locali dell'Asilo Nido, oltre l'orario di normale svolgimento del servizio, almeno due volte l'anno. Nel caso vi fosse una richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 dei genitori la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

ART. 18 - COLLETTIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO

Il Collettivo è composto dal personale educativo ivi compreso quello di sostegno a bambini portatori di handicap, e dal Coordinatore Responsabile del Micronido che lo presiede.

Le riunioni del Collettivo si svolgono presso la sede del servizio, al termine dei turni di lavoro, rientrando nel monte ore destinato alla gestione sociale, secondo quanto stabilito dai rispettivi C.C.N.L.

Il Collettivo si riunisce di norma:

- a. una volta al mese;
- b. ogni qualvolta il Coordinatore Responsabile ne ravvisi l'effettiva necessità;
- c. quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Spetta al Collettivo il compito di:

- a. eleggere il proprio rappresentante all'interno del Comitato di Gestione;
- b. elaborare il piano di lavoro e i progetti di miglioramento indicando obiettivi, modalità attuative e di verifica;
- c. proporre acquisti di materiale didattico, giochi ed attrezzature, quale dotazione ordinaria e straordinaria del Micronido, necessari alla realizzazione della programmazione educativa;
- d. valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificare l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività stessa;
- e. organizzare momenti di incontro con le famiglie per la conoscenza dei bisogni individuali dei bambini, le modalità di osservazione e l'accoglienza degli stessi;
- f. organizzare la sistemazione e la cura degli spazi, degli arredi e dei materiali;
- g. curare i rapporti di informazione e collaborazione con i genitori dei bambini frequentanti il Micronido.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Collettivo altri soggetti ritenuti significativi in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Il personale ausiliario del Micronido partecipa alle riunioni del Collettivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ART. 19 - ALIMENTAZIONE

I pasti sono predisposti a cura della Ditta Ristorazione Felsinea. Nel caso in cui il bambino sia soggetto a DIETE ALIMENTARI SPECIALI è necessario presentare certificazione medica riportante i tipi di alimenti vietati o sconsigliati e i limiti temporali del divieto.

Qualora la dieta dipendesse da motivi religiosi bisogna fare richiesta scritta al nido.

È vietato di affidare ai bambini alimenti di qualsiasi specie da consumarsi in sostituzione od integrazione di quelli confezionati ed offerti dai servizi interni, che rispettano una precisa tabella dietetica onde evitare contagi per via alimentare.

ART. 20 - NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA SULLA BASE DELLE DIRETTIVE USL

Per garantire a tutti i bambini e agli adulti della collettività il massimo del benessere è fondamentale che vengano rispettate alcune norme sanitarie, che possono consentire sia il contenimento della diffusione di talune malattie, sia una migliore qualità della vita all'interno delle comunità.

- Non è ammessa la frequenza il giorno stesso del vaccino e qualora si presentassero sintomi dovuti al vaccino stesso. Diversamente sarà a discrezione dell'educatrice richiedere la non frequenza al nido.

NON È PERMESSA LA FREQUENZA DEL BAMBINO CHE PRESENTI:

- ❖ **diarrea**
- ❖ **stomatite, specie se vi è abbondante salivazione non controllata**
- ❖ **rash cutaneo con febbre**
- ❖ **congiuntivite** (il bambino è riammissibile al nido solo dopo 48 ore dalla somministrazione delle gocce farmaco)
- ❖ tutte le condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di salute del bambino, impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo e/o che compromettano la salute degli altri.

In tali casi, qualora il bambino sia presente presso la struttura, si inviteranno i genitori al più **rapido ritiro**, onde evitare possibilità di contagio ed ulteriori peggioramenti per il bambino stesso.

In tutti i casi di allontanamento il bambino è riammissibile solo mediante autodichiarazione del genitore che attesti che il bambino è stato visitato dal pediatra e che può frequentare il nido non essendo contagioso, ovviamente passate le 24 ore dall'ultimo sintomo senza aver somministrato alcun farmaco.

LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SANITA' (n 65 del 18/8/'83 modificata dalla n14 del 31/3/'92 e n° 4 del 13 marzo 1998) PREVEDONO NORME DI ISOLAMENTO SPECIFICHE PER LE SEGUENTI MALATTIE:

- **MORBILLO** isolamento per 4/5 giorni a partire dalla comparsa dell'esantema
- **PAROTITE** isolamento fino a 9 giorni dopo la comparsa della tumefazione e riammissione a guarigione clinica certificata
- **PERTOSSE** isolamento fino a 5 giorni dall'inizio della terapia con eritromicina
- **ROSOLIA** isolamento fino a 4 giorni dopo la comparsa dell'esantema, (le gestanti devono evitare il contatto con i malati)
- **SCARLATTINA** isolamento per tre giorni dall'inizio di idoneo trattamento antibiotico
- **VARICELLA** isolamento per 5 giorni dalla comparsa dell'eruzione.
- **SALMONELLOSI NON TIFOIDE** nei casi di ricovero ospedaliero l'isolamento è previsto fino alla negatività di tre coproculture; negli altri casi la riammissione nella collettività è possibile soltanto dopo la valutazione da parte del nostro servizio delle condizioni di salute del bambino ed igienico sanitarie della struttura, oppure a presentazione del certificato medico di guarigione o di assenza del contagio (PUO' ESSERE DOPO DIVERSE SETTIMANE DOPO LA COMPARSA DELLA SINTOMATOLOGIA). Nel caso di LISTERIOSI si applicano le stesse norme.
- **FEBBRE TIFOIDE** isolamento fintanto che si riscontra nelle feci e fino alla negatività di tre coproculture.
- **MENINGITE MENINGOCOCCICA** isolamento fino a due giorni dopo l'inizio del trattamento antimicrobico.
- **EPATITI VIRALI VARIE** isolamento variabile, l'inserimento in comunità solo con certificato medico specialistico.
- **EPATITE VIRALE B** isolamento per tutta la durata della malattia, l'infettività inizia alcune settimane prima del manifestarsi dei sintomi.
- **EPATITE VIRALE A** l'infettività inizia alcune settimane prima del manifestarsi dei sintomi, SI PROTRAE PER UNA SETTIMANA CIRCA dopo l'ittero e pari è l'isolamento.

- **DISSENTERIA BACILLARE isolamento** fintanto che si riscontra nelle feci (in genere 4 settimane).
- **SCABBIA** isolamento per 24 ore dall'inizio del trattamento e comunque finché acari e uova non siano stati distrutti.
- **PEDICULOSI – FTIRIASI** sottoposto ad adeguato trattamento di disinfestazione, finché acari e uova non siano stati distrutti non è possibile la frequenza.

DOPO TALI MALATTIE IL RIENTRO NELLA STRUTTURA È SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO ANCHE SE L'ASSENZA NON È STATA SUPERIORE A 5 GIORNI.

- **NON È AMMESSA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCUN FARMACO DA PARTE DEL PERSONALE (ECETTO FARMACO SALVAVITA), sia esso della medicina ufficiale che omeopatico** (inclusi i fermenti lattici).
- **I GENITORI SONO PREGATI DI RITIRARE TEMPESTIVAMENTE IL BAMBINO** una volta informati di alterazioni febbrili o altri problemi di salute.
- **L'ASSENZA PER MALATTIA** della durata superiore ai cinque giorni, con rientro dal settimo giorno in poi (comprendendo il sabato e la domenica) necessita di **autocertificazione di buona salute** del bambino, se l'assenza non è stata motivata in anticipo (ferie, vacanze).
- **LE ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI** devono essere comunicate in anticipo al personale oppure nei primi giorni dell'assenza anche telefonicamente.

I GENITORI DEVONO PROVVEDERE A FORNIRE AL PERSONALE EDUCATIVO NEI PRIMI GIORNI DI FUNZIONAMENTO TUTTO IL CORREDO PREVISTO PER LA PERMANENZA DEL BAMBINO AL CENTRO:

5 bavaglini con elastico con nome e cognome - 5 cambi completi dentro uno zainetto (body, calzini, antiscivolo, mutandine, canottiere, pantaloni, magliette - 1 federa – 1 ciuccio se ne fa uso con catenella contrassegnata da nome e cognome) – sacca con nome per cambio sporco.

Le lenzuola, date in dotazione dalla struttura vanno riconsegnate nello stesso stato in cui vengono ricevute, qualora la famiglia le danneggiasse è a loro carico l'onere di aggiustare o ri-comprate.

ART. 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme comunali, regionali e di ogni altra legge che disciplina la materia.

REV. NOVEMBRE 2023